

Tribunale Ordinario di Brescia, I sezione penale, composizione monocratica (Dott.ssa Antonella Di Lorenzo), sentenza n. 284 del 21.01.2019

Omesso versamento nei termini delle ritenute previdenziali ed assistenziali – oneri probatori dell'imputato sulla non imputabilità all'imprenditore della crisi economica e sulla concreta impossibilità di fronteggiare la medesima – difetto dell'elemento soggettivo – assoluzione perché il fatto non costituisce reato

L'elemento soggettivo del reato di omesso o tardivo versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, caratterizzato dal dolo generico, può essere escluso qualora sia dimostrata dall'imprenditore la propria impossibilità assoluta di adempiere al versamento dei contributi dovuti, sotto un duplice profilo probatorio: da un lato, attraverso l'allegazione di prove relative alla non imputabilità al medesimo della grave crisi economica che ha investito la propria azienda; dall'altro, fornendo la prova dell'impossibilità concreta di fronteggiare l'imprevista, improvvisa ed incolpevole crisi di liquidità aziendale tramite il ricorso a misure alternative.